



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 32 del 20/10/2022	Oggetto: Integrazione dei componenti della Compagnia Barracellare.
--	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venti** del mese di **ottobre** alle ore **19:00** nella Casa Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	NURRA GIANGIUSEPPE	Si	
Consigliere Comunale	MAMELI PIETRO ANGELO	Si	
Consigliere Comunale	ONIDA GIUSEPPE		Si
Consigliere Comunale	DENTI MELISSA	Si	
Consigliere Comunale	NASONE PASQUALE	Si	
Consigliere Comunale	NASONE ROBERTO	Si	
Consigliere Comunale	MANCA PIERPAOLO		Si
Consigliere Comunale	BRUNDU GAVINO	Si	
Consigliere Comunale	NURRA ADRIANO	Si	

Consiglieri presenti: **7**
Consiglieri assenti: **2**

Assume la Presidenza **Dott. Giangiuseppe Nurra** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Ara Antonio**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Anela ha istituito la Compagnia Barracellare ai sensi della L.R. n° 25/1988;

Visto che attualmente la Compagnia in parola dispone di n° 35 unità;

Considerato che la disponibilità di un maggior numero di componenti, consente di migliorare notevolmente la quantità e la qualità dei servizi resi dalla Compagnia Barracellare, in particolare per la sorveglianza notturna del territorio comunale, nonché per l'organizzazione della campagna antincendi estivi;

Viste le richieste inoltrate da un cittadino volta ad ottenere l'ammissione alla locale Compagnia Barracellare;

Richiamati:

- l'art.8 della LR 25 del 15 luglio 1988, rubricato "Composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari", il quale testualmente prescrive:
 1. *La costituzione delle compagnie barracellari ed il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli e nel rispetto del principio del volontariato.*
 2. *Ogni compagnia è composta dal capitano, che la rappresenta e ne assume la responsabilità, da uno o più ufficiali e da un numero di graduati e di barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa istituzionalmente affidati ai sensi della presente legge.*
 3. *Il numero complessivo dei componenti la compagnia barracellare nonché il numero degli ufficiali e dei graduati verrà determinato con deliberazione del consiglio comunale in rapporto all'estensione ed alla morfologia del territorio su cui opera la compagnia, nonché delle caratteristiche socio – economiche della comunità locale.*
 4. *In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli per ogni Comune, non può essere inferiore alle dieci unità.*
 5. *Con la deliberazione di cui al terzo comma la compagnia può essere articolata in distaccamenti distribuiti nel territorio.*
- L'art.11, rubricato "Requisiti per la nomina a componente delle compagnie barracellari"
 1. *Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:*
 - 1) *maggiore età;*
 - 2) *godimento dei diritti civili e politici;*
 - 3) *non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;*
 - 4) *non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;*
 - 5) *assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;*
 - 6) *idoneità fisica;*
 - 7) *potersi validamente obbligare.*
 2. *la dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a 5 anni, se proposto per la nomina a capitano.*
 3. *Oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, nel regolamento comunale potranno essere prescritti altri particolari requisiti, avuto riguardo alle peculiarità ed alle caratteristiche delle attività e dei settori d'intervento affidati alla compagnia.*
 4. *Non possono far parte delle compagnie barracellari coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.*
 5. *La carica di componente delle compagnie barracellari è incompatibile con quella di componente del consiglio comunale del Comune cui la compagnia appartiene.*

Esaminata la richiesta avanzata dal Capitano della Compagnia Barracellare Sig. Piero Lisai, acquisita al prot. dell'ente in data 11.08.2022 al n. 3624 tendente all'inserimento nella compagnia del Sig. Cosseddu Francesco, i cui dati sono meglio precisati negli atti a corredo della presente deliberazione;

Accertato che il Sig. Cosseddu risulta essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.11 della L.R. 25/98;

Ravvisata la doverosità di accogliere la suddetta richiesta;

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, non è necessario il parere contabile in

quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte;

Di integrare la composizione della locale Compagnia Barracellare con l'inserimento del Sig. Cosseddu Francesco;

Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla documentazione necessaria, alla Prefettura di Sassari ai sensi della L.R. 25/1988;

Inoltre, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione unanime favorevole legalmente resa

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giangiuseppe Nurra	Il Segretario Comunale Ara Antonio
---	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
<p>VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole.</p> <p>Anela, 20/10/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio Dott. Giangiuseppe Nurra</p>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **20/10/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Anela, 02/11/2022

Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **02/11/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Anela, 02/11/2022

Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, lì _____

Il Responsabile del Servizio